



Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale

Istituzione e funzionamento dell' Albo nazionale degli Esperti in Danni

Art. 1 - Istituzione, tenuta e pubblicazione dell' Albo

1. E' istituito presso C.O.N.S.A.P. l' Albo degli Esperti in Danni distinto per le seguenti attività:

a) *Esperto danni auto* per l'accertamento e la stima dei danni ad autoveicoli conseguenti a responsabilità civile ed a garanzie dirette auto.

b) *Esperto ricostruttore di incidente* per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati.

c) *Esperto patrocinatore non legale* per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile.

d) *Esperto trasporti* per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate.

e) *Esperto incendi* per l'accertamento e la stima di danni a cose (esclusi autoveicoli) e fabbricati conseguenti ad incendio e garanzie dirette.

2. La tenuta dell' Albo è affidata alla C.O.N.S.A.P.

3. La C.O.N.S.A.P. cura l'aggiornamento dell'Albo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

Art. 2 - Iscrizione nell' Albo

1. Nell'Albo sono iscritti gli Esperti in Danni che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. L'iscrizione nell'Albo è disposta dalla C.O.N.S.A.P. con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 da parte della commissione nazionale di cui all'art. 6.

Art. 3 - Obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo

1. *L'attività professionale dell'Esperto Danni non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.*

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

1. Ha diritto di essere iscritto nell'Albo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;
 - b) abbia il godimento dei diritti civili;
 - c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
 - d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore o laurea;
 - e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività.

2. *Non possono esercitare l'attività di Esperto Danni gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di Esperto danni nè essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente.*

3. Le modalità della domanda di iscrizione nell'Albo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto della C.O.N.S.A.P., da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
4. Alla domanda di iscrizione nell'Albo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 100,00.

Art. 5 - Cancellazione dall'Albo e reiscrizione

1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla C.O.N.S.A.P. con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'art. 6, in caso di:
 - a) rinuncia all'iscrizione;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
 - c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'art. 5, comma 1, lettera c);
 - e) radiazione;
 - f) dichiarazione di fallimento.
2. La reiscrizione nell'Albo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reiscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

Art. 6 - Commissione nazionale per gli Esperti Danni.

1. Presso la C.O.N.S.A.P. è istituita la commissione nazionale per gli Esperti Danni.
2. La commissione è composta:
 - a) da un dirigente e due funzionari della C.O.N.S.A.P..
 - b) da tre rappresentanti degli Esperti in Danni nominati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
 - c) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato della C.O.N.S.A.P..

4. Tutti i componenti della commissione sono nominati per la durata di due anni dalla C.O.N.S.A.P.
5. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti decide il Dirigente della C.O.N.S.A.P..
6. La commissione è organo consultivo della C.O.N.S.A.P. per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo.
7. La commissione provvederà alla formulazione di un Codice Etico da emanarsi entro sei mesi dalla prima formazione della commissione stessa.

Art. 7 Funzionamento della commissione nazionale.

1. Con decreto della C.O.N.S.A.P. da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'art. 6.

Art. 8 - Tassa annuale

1. A decorrere dall'anno gli iscritti nell'Albo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di € 100,00 da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. L'attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla C.O.N.S.A.P. entro trenta giorni dalla data del versamento.
2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto della C.O.N.S.A.P. sentita la commissione di cui all'art. 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

1. L'iscritto nell'Albo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) radiazione dall' Albo.
2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.
4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dall'Albo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.
5. Contro il provvedimento di radiazione dall'Albo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi.
7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla C.O.N.S.A.P. su proposta della commissione nazionale di cui all'art. 7.

Art. 10 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'art. 7.
2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.
3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o P.E.C. e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la C.O.N.S.A.P. con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.
4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 11 - Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 9, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 3.000,00.

Art. 12 - Tariffa delle prestazioni

1. La tariffa delle prestazioni degli Esperti in Danni, previste dalla presente legge, è determinata con decreto della C.O.N.S.A.P. sentite la commissione nazionale di cui all'art. 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli Esperti in Danni iscritti nell'Albo nonché l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle organizzazioni degli Esperti in Danni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto della C.O.N.S.A.P. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, la C.O.N.S.A.P. può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'art. 7 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nell'Albo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

Art. 13 - Oneri finanziari

1. A decorrere dall'anno, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'art. 8 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nell'Albo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di Esperto in Danni, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le associazioni di cui all'art. 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.